



Direttore Scientifico: Lelio Cacciapaglia

FISCAL ASSIST 2013

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.



Normativa

- 3 | L'esenzione Imu degli immobili degli Enti non commerciali
- 3 | Modifiche all'IFRS 1 Finanziamenti pubblici
- 4 | Contributo AGCOM per il 2013
- 4 | Ricostruzione dell'Aquila e degli altri comuni dell'Abruzzo
- 4 | Registro dei revisori inattivi
- 4 | IAS/IFRS: trattamento contabile di operazioni di "repo strutturati" a lungo termine
- 5 | La tutela del diritto d'autore

Prassi

- 6 | Responsabilità solidale del subappaltatore
- 6 | Imposta sulle transazioni finanziarie – Tobin tax
- 7 | Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo
- 7 | Revisione periodica impianti di riscaldamento
- 7 | Maggiorazione IRES per le società non operative
- 8 | Studi settore, gli esperti concordano sulle modifiche
- 8 | Modifica della cartella di pagamento
- 9 | Guida alla sospensione della riscossione
- 9 | Regime fiscale di cambiali finanziarie e obbligazioni emesse dalle PMI e dei Project bond
- 10 | Chiarimenti - IMU e le imposte sui redditi
- 11 | Modello F23
- 11 | Qualificazione per commercio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti
- 11 | I dati sull'andamento del mercato immobiliare del 2012
- 11 | Novità dal sito dell'Agenzia delle Entrate
- 11 | L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli
- 12 | Le auto del professionista e l'Iva

Dottrina

- 13 | Massime di diritto societario
- 14 | Una comparazione tra *leasing* e finanziamento
- 14 | Richiesta di proroga per la comunicazione dei dati sui beni in godimento ai soci



NORMATIVA

L'esenzione dall'Imu degli immobili degli Enti non commerciali Chiarimenti sui requisiti per l'esenzione Imu relativamente agli immobili posseduti da enti non commerciali.	Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, risoluzioni nn.3 e 4 del 4/03/13
Termine di adeguamento dello statuto - il termine del 31/12/12 di cui all'art.7, co.1, del D.M. n.200/12, entro cui gli ENC avrebbero dovuto predisporre o adeguare il proprio statuto ai requisiti di cui all'art.3, co.1 dello stesso decreto, non è perentorio e non sono previste sanzioni per la sua inosservanza. Divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali - il divieto presenta esclusivamente le seguenti eccezioni: <ul style="list-style-type: none">• la distribuzione di utili è prevista dalla legge;• gli utili, gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali sono destinati ad enti che appartengono alla medesima e unitaria struttura, ovvero che svolge la stessa attività meritevole, oppure altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. È stato chiarito che per "altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente" devono intendersi le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto, ossia, quelle espressamente previste dalla lett. i), co.1, dell'art.7, d.lgs. n.504/92. Analoga attività istituzionale dell'ente che riceve il patrimonio dell'ente che si scioglie - è un'attività affine o omogenea o di sostegno all'attività istituzionale svolta dall'ente in scioglimento, come, ad esempio, l'attività promozionale della cultura, inquadrabile nello stesso ambito delle attività didattiche, espressamente prevista dall'art.7, co.1, lett.i), d.lgs. n.504/92. Immobili concessi in comodato ad altri ENC - l'esenzione prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali si applica anche all'immobile concesso in comodato a un altro ENC per lo svolgimento di una delle attività meritevoli di cui al co.1, lett.i), dell'art.7, d.lgs. n.504/92.	
Modifiche all'IFRS 1 Finanziamenti pubblici Modificato l'IFRS 1 - Prima adozione degli International Financial Reporting Standard - Finanziamenti pubblici.	<u>Commissione europea, regolamento n.183 del 4/03/13</u>
Le modifiche all'IFRS 1 - che riguardano i finanziamenti pubblici a un tasso di interesse inferiore a quelli di mercato e si applicano, al più tardi, a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2013 - introducono una nuova eccezione all'applicazione retroattiva degli IFRS. In particolare, un neo-utilizzatore deve classificare tutti i finanziamenti pubblici ricevuti come passività finanziarie o come strumenti rappresentativi di capitale in conformità allo IAS 32 <i>Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio</i> . Ad eccezione di quanto consentito dal paragrafo B11, un neo-utilizzatore deve applicare le disposizioni dell'IFRS 9 <i>Strumenti finanziari</i> e dello IAS 20 <i>Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica</i> prospettivamente ai finanziamenti pubblici in essere alla data di passaggio agli IFRS, e non deve rilevare come un contributo pubblico il beneficio relativo al minor tasso d'interesse del finanziamento pubblico rispetto ai tassi di mercato. Di conseguenza, se un neo-utilizzatore, in base ai propri Principi contabili precedenti, non rilevava e non valutava un finanziamento pubblico a un tasso d'interesse inferiore a quelli di mercato in conformità alle disposizioni degli IFRS, allora dovrà utilizzare il valore contabile del finanziamento alla data di passaggio agli IFRS, rilevato in base ai Principi contabili precedenti, come il valore contabile del finanziamento da indicare nel prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria di apertura redatto in conformità agli IFRS. Un'entità deve applicare l'IFRS 9 nella valutazione di tali finanziamenti successivamente alla data del passaggio agli IFRS.	



<p>Contributo AGCOM per il 2013</p> <p>Stabilito nella misura dell'1,9 per mille il contributo di cui all'art.1, co.66, L. n.266/05, dovuta all'Autorità dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, da versarsi entro il 30 aprile 2013. Sono esenti dal contributo, da calcolarsi sull'ammontare dei ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni risultanti dalla voce A1 del Conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio approvato, al netto delle quote di ricavo riversate ad operatori terzi:</p> <ul style="list-style-type: none">- i soggetti con imponibile pari o inferiore ad €500.000;- le imprese in stato di crisi con attività sospesa, in liquidazione, ovvero soggette a procedure concorsuali;- le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2012. <p>Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la percentuale alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.</p>	<p><i>Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delibera 18/10/12, pubblicata in G.U. n.54 del 5/03/13</i></p>
<p>Ricostruzione dell'Aquila e degli altri Comuni dell'Abruzzo</p> <p>Stabilite le modalità per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata ai proprietari ovvero ai titolari di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari ubicate nel Comune dell'Aquila e negli altri Comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, da sottoporre a riparazione o ricostruzione in conseguenza dei danni subiti, ai sensi dell'art.67-<i>quater</i>, comma 9, del D.L. 22 giugno 2012, n.83. La domanda deve essere presentata al Comune dell'Aquila, tramite l'Ufficio speciale, e agli altri Comuni del cratere territorialmente competenti, tramite gli Uffici territoriali, che sono responsabili della istruttoria.</p>	<p><i>Presidente del Consiglio dei ministri, decreto del 4/02/13 pubblicato in G.U. n.54 del 5/03/13</i></p>
<p>Registro dei Revisori inattivi</p> <p>Pubblicato il regolamento che disciplina l'istituzione e la gestione della Sezione del Registro per i revisori inattivi nel Registro dei revisori legali.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 8/01/13, n.16, pubblicato in G.U. n. 43 del 20/02/13</i></p>
<p>Nella Sezione inattivi sono iscritti i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi;• iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno collaborato ad un'attività di revisione legale in una società di revisione legale, per tre anni consecutivi;• iscritti che ne fanno richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, anche prima del decorrere dei tre anni. <p>Il Revisore iscritto nella Sezione inattivi:</p> <ul style="list-style-type: none">• è tenuto al versamento del contributo annuale di cui all'art.21, co.8, d.lgs. n.39/10;• non è soggetto agli obblighi della formazione continua. <p>Il Revisore iscritto nella Sezione inattivi, salvo che abbia preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale di cui all'art.5, co.1, del d.lgs. n.39/10, per assumere nuovi incarichi di revisione legale deve partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento, anche svolto a distanza con modalità telematiche, la cui partecipazione sia documentabile, della durata minima di 60 ore.</p>	
<p>IAS/IFRS: trattamento contabile di operazioni di "repo strutturati a lungo termine"</p> <p>Per le operazioni costituite da un acquisto di titoli, un derivato di copertura e un pronti contro termine passivo (c.d. "term structured repo") le Autorità ritengono necessario che gli amministratori valutino attentamente le finalità sottostanti al complesso degli accordi contrattuali per stabilire le più appropriate modalità di contabilizzazione. Qualora, in concreto, gli amministratori ritenessero che non ricorrano le condizioni di cui allo IAS 39, <i>Guidance on Implementing</i>, par.B.6, andrebbe operata una separata rilevazione delle singole componenti contrattuali.</p>	<p><i>Banca d'Italia – Consob – IVASS, comunicato stampa dell'8/03/13</i></p>



La tutela del diritto d'autore Individuati i requisiti minimi per le imprese operanti nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori	<i>Presidente del Consiglio dei Ministri, decreto del 19/12/12, pubblicato in GU n.59 del 11/03/13</i>
<p>Requisiti - i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere o svolgono l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla L. n.633/1941, indipendentemente dalla specifica forma giuridica o struttura organizzativa adottata, sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro UE e che consenta l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;• ubicazione nel territorio dello Stato italiano della sede legale o di una sua dipendenza o di una stabile organizzazione;• dotazione e mantenimento di un patrimonio netto minimo, comunque denominato, non inferiore a 10.000 euro o, entro il limite di 120.000 euro, commisurato al 5% del valore dei diritti amministrati nell'anno precedente;• sottoscrizione, a tutela dei titolari dei diritti, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di inizio dell'attività, di apposita fidejussione bancaria per un importo equivalente al 30% del valore dei diritti amministrati nell'anno precedente;• organizzazione della gestione dei diritti connessi attraverso adeguate figure professionali, mezzi tecnici e sistemi informatici;• disponibilità di una banca dati informatica, regolarmente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti connessi amministrati e dei loro aventi causa accessibile ai titolari dei diritti e agli utilizzatori delle opere, anche al fine di agevolare la distribuzione dei compensi;• adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al d.lgs. n.231/01. <p>Statuto - indipendentemente dalla forma giuridica adottata, una serie di elementi devono essere necessariamente previsti nello statuto:</p> <ol style="list-style-type: none">1. l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente;2. la tenuta dei libri obbligatori e delle scritture contabili ai sensi del libro V - Titolo II - Capo III - Sez. III - par. 2 C.C.;3. la tenuta dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 del C.C.;4. la redazione del bilancio ai sensi del libro V - Titolo V - Capo V - Sezione IX del C.C.;5. la presenza di un collegio sindacale ai sensi del libro V - Titolo V - Capo V - Sezione VI-bis - par. 3 del C.C.;6. il regolamento interno di ripartizione dei diritti;7. il regolamento interno inerente le modalità di iscrizione e/o di conferimento del mandato;8. l'attribuzione degli incarichi di amministrazione e direzione a soggetti dotati di comprovata esperienza e capacità professionale per i quali sussistano determinati requisiti elencati in dettaglio;9. la gestione separata, attraverso apposite contabilità analitiche, delle somme raccolte e dovute ai titolari dei diritti, nonché degli eventuali piani di investimento effettuati con tali somme. Le risultanze delle contabilità analitiche devono essere evidenziate nella nota integrativa del bilancio d'esercizio. <p>Adempimenti - le imprese sono tenute a consentire ai titolari dei diritti la verifica dei compensi maturati attraverso idonee procedure informatiche.</p> <p>Oneri di comunicazione - le imprese che intendono svolgere o svolgono l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore sono tenute, tra l'altro a pubblicare sul proprio sito internet il numero di aventi diritto che hanno conferito il mandato e il valore economico dei diritti amministrati.</p>	



PRASSI

<p>Responsabilità solidale del subappaltatore L' art. 13-ter del D.L. n.83/12 ha introdotto la responsabilità dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto. Il documento di prassi ha affrontato questioni interpretative, tra cui quella se la norma trovi applicazione solo in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, ovvero se la stessa abbia una portata generale.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, circolare n.2 dell'1/03/13</i></p>
<p>Sanzioni - in capo al committente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria - da 5.000 a 200.000 euro nel caso in cui effettui il pagamento all'appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore. Tale responsabilità, comunque, è limitata all'ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall'appaltatore o dall'eventuale subappaltatore. La documentazione può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati.</p> <p>Circolare n.40/12 - l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF e dai professionisti abilitati, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del DPR n.445/00 - con cui l'appaltatore/subappaltatore attesti l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione e ha precisato che la norma si applica ai contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12/08/12.</p> <p>Scopo della norma e sua applicazione - non riguarda solo il settore edile, ma in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti.</p> <p>Inoltre, la norma trova applicazione sia nell'ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nel caso in cui l'appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell'opera affidatagli dal committente.</p> <p>Rinnovo del contratto - deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12/08/12.</p> <p>I contratti di appalto e subappalto devono essere conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'Iva e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del Tuir.</p> <p>Esclusioni - sono escluse dall'ambito applicativo della norma, per espressa previsione normativa, le stazioni appaltanti di cui all'art.3, co.33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Deve, inoltre, ritenersi escluso oltre ai "privati" anche il "condominio" in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir.</p> <p>Certificazione dei versamenti - la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva relativi al contratto d'appalto può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all'Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.</p>	
<p>Imposta sulle transazioni finanziarie – Tobin tax Individuati gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero crediti.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento n.26948 dell'1/03/13</i></p>
<p>L'art.1, comma 491, Legge n.228/12, ha istituito un'imposta sulle transazioni finanziarie. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21/02/13 sono state emanate le modalità di applicazione di tale imposta. In base a quanto previsto dall'art. 19, comma 4, terzo periodo, del decreto, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stati individuati gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti.</p>	



<p>Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo A decorrere dall'1/05/13, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,2233% in ragione annuale.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento n.27678 del 4/03/13</i></p>
<p>Revisione periodica impianti di riscaldamento La revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili tra gli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad Iva con aliquota del 10%. L'agevolazione non è applicabile ai contratti aventi ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (es., la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto. L'eventuale richiesta di rimborso dell'Iva addebitata agli utenti in misura eccedente il 10%, da presentarsi entro il termine biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n.546/92, decorrente dalla data del versamento dell'imposta applicata nella misura ordinaria, potrà essere soddisfatta solo a condizione che il prestatore di servizi dimostri l'effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita. È stato precisato che, per ottenere il rimborso dell'imposta applicata in misura eccedente il 10%, non possono essere utilizzati i meccanismi di variazione delle fatture di cui all' art. 26 D.P.R. n. 633/72.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.15 del 4/03/13</i></p>
<p>Maggiorazione Ires per le società non operative Illustrata la disciplina della maggiorazione dell'aliquota Ires per le società "di comodo".</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, circolare n.3 del 4/03/13</i></p>
<p>Soggetti passivi - l'art. 2, comma 36-<i>quinquies</i>, del D.L. n.138/11, ha introdotto per le società di capitali ed i soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "di comodo", una maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota ordinaria dell'Ires. Sono qualificate "di comodo" le società non operative e le società in perdita sistematica.</p> <p>La disposizione esclude dalla maggiorazione le società che, ancorché ricomprese nell'ambito soggettivo dell'art.30 del L. n.724/94 (società non operative) ovvero dell'art.2, commi 36-<i>decies</i> e ss., del D.L. n.138/11 (società in perdita sistematica), non sono annoverate tra i soggetti passivi Ires di cui all'art.73 del Tuir. Alla maggiorazione Ires per le società "di comodo" prevista dal citato comma 36-<i>quinquies</i> si applicano le ordinarie disposizioni relative alla determinazione dell'Ires, nonché le relative disposizioni in materia di accertamento, sanzioni e riscossione.</p> <p>Base imponibile - la base imponibile a cui applicare la maggiorazione Ires è, di norma, il reddito imponibile del periodo d'imposta in cui il soggetto interessato risulta "di comodo" e può essere costituita, a seconda dei casi, dal reddito minimo presunto determinato in base all'art.30, co.3, della legge n.724/94, ovvero dal reddito "ordinariamente" determinato (qualora quest'ultimo risulti superiore al reddito minimo presunto). Solo in quest'ultimo caso, ai fini della determinazione della base imponibile su cui applicare la maggiorazione Ires, il soggetto interessato può tener conto delle perdite concernenti i periodi d'imposta precedenti, ferme restando le modalità e i limiti al loro utilizzo individuati dall'art.84 del Tuir e dall'art.30, comma 3, ultimo periodo, della L. n.724/94. Qualora la base imponibile della maggiorazione Ires sia costituita dal reddito minimo presunto ex art.30, comma 3, della L. n.724/94, questo deve essere determinato secondo quanto ivi previsto.</p> <p>Trasparenza - la maggiorazione Ires trova applicazione anche sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'art.5 del Tuir dai soggetti "di comodo", a società o enti soggetti passivi Ires ex art. 73 del Tuir. Nella sostanza, nel caso in cui una società di persone "di comodo" imputi, per trasparenza, ai sensi dell'art.5 del Tuir, parte del proprio reddito imponibile, ad un soggetto passivo Ires che, a sua volta, non si qualifica "di comodo" per il medesimo periodo d'imposta, la maggiorazione Ires deve essere applicata limitatamente al reddito imputato per trasparenza. Spetta al soggetto passivo Ires liquidare e versare la maggiorazione Ires, secondo le regole ordinarie (naturalmente solo sulla quota parte del proprio reddito imputato dal soggetto trasparente). Nel caso in cui il soggetto passivo Ires si qualifichi</p>	



“di comodo”, questo sarà tenuto alla liquidazione e al versamento della maggiorazione Ires sul proprio reddito imponibile complessivo (comprensivo, cioè, del reddito imputato dal soggetto trasparente). Nell’ambito del regime della trasparenza fiscale di cui agli artt.115 o 116 del Tuir, il Legislatore afferma il principio secondo cui l’applicazione della maggiorazione Ires avviene autonomamente in capo ad ogni singola società (di capitali) che si qualifichi “di comodo”. In altri termini, S.p.A., S.r.l. o S.a.p.A. che si qualificano “di comodo” e che hanno optato per il regime di trasparenza, in qualità di partecipate, provvedono separatamente ed autonomamente ad applicare detta maggiorazione (al pari di quanto previsto in materia di consolidato nazionale). Nel caso in cui una società “di comodo” partecipi al regime della trasparenza in qualità di partecipante, quest’ultima determina e versa l’imposta corrispondente alla maggiorazione sempre in via autonoma, senza che ciò influenzi il meccanismo di funzionamento del regime in questione. In tale ipotesi, il legislatore ha previsto, all’art.2, co.36-octies, secondo periodo, del D.L. n.138/11, che la liquidazione della maggiorazione da parte della partecipante avvenga “senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata”, escludendo ogni possibilità di duplicazione nell’applicazione della maggiorazione Ires.

Consolidato nazionale - i soggetti interessati, aderenti al consolidato, determinano la base imponibile della maggiorazione Ires secondo le ordinarie disposizioni in materia di determinazione del reddito (articoli 118 e ss. del Tuir), tenendo conto delle proprie eventuali perdite pregresse al consolidato stesso.

Entrata in vigore della maggiorazione - le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17/09/11, data di entrata in vigore della legge n.148/11. Per i soggetti interessati che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il periodo di prima applicazione della maggiorazione Ires è il 2012.

Esclusivamente ai fini degli acconti per il periodo d’imposta di prima applicazione delle disposizioni sulla maggiorazione Ires (ossia, esclusivamente per l’acconto 2012, per i soggetti che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è previsto che sia assunta, come imposta del periodo precedente (2011) su cui determinare detti acconti, quella che si sarebbe determinata applicando a quest’ultimo periodo (2011) le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies, salva naturalmente l’esistenza della causa di esclusione della disapplicazione automatica.

Per gli anni successivi, i contribuenti (interessati da tale misura) continueranno a determinare l’entità degli acconti o con il metodo previsionale o con quello storico, secondo le regole ed i presupposti propri di tali metodi.

Studi settore, gli esperti concordano sulle modifiche

Via libera della Commissione degli esperti alle integrazioni agli studi di settore. In particolare, la valutazione positiva riguarda:

- l’elaborazione di alcuni indicatori di coerenza economica applicabili alle attività di impresa, sia di tipo generale sia di tipo specifico;
- alcuni correttivi per le attività professionali, applicabili nel caso di stabili collaborazioni;
- i correttivi relativi al credito d’imposta carburante e al collaboratore familiare (da applicare allo studio di settore VG68U).

Queste modifiche, che hanno ottenuto una valutazione positiva unanime, sono relative all’annualità 2012. Gli esperti hanno proposto di aggiornare la territorialità dei Factory outlet center nell’ambito dello studio “Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori” (studio VM05U), a partire dal periodo d’imposta 2013.

*Agenzia delle
Entrate,
comunicato stampa
del 5/03/13*

Modifica della cartella di pagamento

Nella *relata* di notifica della cartella di pagamento è ora specificato che - in caso di temporanea assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario - si procede alla notifica mediante:

1. deposito dell’atto nella casa comunale;
2. affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione (ufficio o azienda del contribuente);
3. invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.

*Agenzia delle
Entrate,
provvedimento
n.27980 del
5/03/13*



Guida alla sospensione della riscossione Le indicazioni di Equitalia per la sospensione della riscossione	<i>Equitalia, Guida pubblicata sul sito il 6/03/13</i>
<p>Quando – è possibile chiedere direttamente agli uffici Equitalia la sospensione della riscossione degli importi contenuti in una cartella o in ogni altro documento notificato da Equitalia quando:</p> <ul style="list-style-type: none">• è già stato pagato l'importo richiesto;• si è in possesso di una sentenza favorevole;• si è in possesso di uno sgravio dell'ente creditore;• in presenza di qualsiasi causa che rende non esigibile il credito da parte dell'ente pubblico creditore. <p>La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla notifica della cartella o del primo atto di riscossione da parte di Equitalia.</p> <p>Come - presentando un modulo, reperibile allo sportello o sul sito www.gruppoequitalia.it, in cui si evidenziano i motivi per cui il pagamento non è dovuto. Al modulo devono essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none">• un documento di riconoscimento;• la documentazione attestante che il pagamento non è dovuto (ad es. ricevuta del pagamento già avvenuto, provvedimento di sgravio, sentenza favorevole). <p>Dove – diverse sono le modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente allo sportello di Equitalia;• con raccomandata a/r ai recapiti indicati nella cartella;• con fax o e-mail ai recapiti indicati nel modulo. <p>Stop alla riscossione - ricevuta la domanda completa di tutta la documentazione, Equitalia sospende immediatamente l'attività di riscossione e chiede una verifica all'ente creditore. Se la documentazione presentata è incompleta, Equitalia chiederà le integrazioni necessarie. Se entro 220 giorni non si ha alcuna risposta dall'ente creditore, le somme richieste non saranno più dovute.</p>	
Regime fiscale di cambiali finanziarie e obbligazioni emesse dalle PMI e dei Project bond Chiarimenti sul nuovo regime fiscale delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei project bond.	<i>Agenzia delle Entrate, circolare n.4 del 6/03/13</i>
<p>La nuova disciplina è stata introdotta dal D.L. n.83/12 e dal D.L. n.179/12 con l'obiettivo, tra gli altri, di consentire anche alle società non quotate l'accesso alla raccolta del capitale di debito.</p> <p>Deducibilità senza test per interessi su cambiali finanziarie e obbligazioni quotate – si estende l'area degli oneri finanziari - prima limitata agli interessi passivi relativi a obbligazioni e titoli similari emessi dai "grandi emittenti" – che sfuggono alla regola che ne subordina la deducibilità, per l'emittente, a un determinato livello del tasso di rendimento effettivo, calcolato al momento dell'emissione. Non si applica questo "test" sia alle cambiali finanziarie, sia alle obbligazioni, negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi Ue o di Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella <i>White list</i>.</p> <p>Vantaggio sfruttabile anche per titoli non quotati – le condizioni sono che:</p> <ul style="list-style-type: none">• siano detenuti da investitori qualificati che non detengano, direttamente o indirettamente, più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente;• il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. <p>La circolare precisa, al riguardo, che queste condizioni dovrebbero essere espressamente indicate sia nella delibera di emissione sia nel prospetto di offerta dei titoli emessi o in qualsiasi altro documento equivalente. Inoltre, la società emittente deve acquisire una certificazione, scritta e in forma libera, nella quale il sottoscrittore (o il successivo acquirente) attesti:</p> <ul style="list-style-type: none">• di essere un investitore qualificato;	



- di non possedere più del 2% del capitale sociale o del patrimonio della società emittente;
- che il beneficiario effettivo dei proventi dei titoli sia residente in Italia o in uno Stato o territorio che consente un adeguato scambio di informazioni.

Cambiali finanziarie con o senza bollo – le cambiali finanziarie dematerializzate sono esenti dall'imposta di bollo. Il tributo continua, invece, ad applicarsi, nella misura ordinaria dello 0,01%, per i titoli "cartacei", così come è in ogni caso dovuta l'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela.

Regime ad hoc per i project bond – la circolare si sofferma anche sulle "obbligazioni di progetto", titoli, cioè, emessi dalle società costituite per iniziativa dei soggetti aggiudicatari di concessioni per la realizzazione e/o la gestione di infrastrutture o di nuovi servizi di pubblica utilità, nonché dalle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato. Gli interessi dei project bond sono assimilati a quelli del debito pubblico: imposta sostitutiva del 12,50% per i "nettisti" (sostanzialmente, persone fisiche, società semplici, associazioni fra professionisti, enti non commerciali, soggetti esenti dall'Ires), mentre sono esclusi dal prelievo i "lordisti" residenti e i percettori residenti in Paesi *White list* che usufruiscono del previsto regime di esenzione.

Tributi indiretti - le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa, per gli atti di garanzia, così come per le eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali.

Chiarimenti - IMU e le imposte sui redditi

Definiti i redditi che non sono più assoggettati a Irpef perché vengono sostituiti dall'IMU. Le disposizioni che regolano l'IMU elencano espressamente i redditi in relazione ai quali non si produce l'effetto di sostituzione e che, quindi, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi (art.9, co.9, del d.lgs. n.23/11).

Rientrano nell'elenco, in particolare:

- il reddito agrario di cui all'art.32 del TUIR;
- i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca;
- i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ex art.43 del Tuir;
- i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires.

Al riguardo si evidenzia che, nell'elenco di redditi cui si applica comunque l'Irpef, il riferimento ai "redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca" deve essere inteso come redditi di fabbricati relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare secca.

*Agenzia delle
Entrate, circolare
n.5 dell'11/03/13*

Ipotesi in cui l'effetto di sostituzione non opera (in quanto gli immobili non producono redditi fondiari) -

Ad esempio, si applica l'Irpef ai redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli, in quanto i terreni non si considerano produttivi di reddito dominicale e alle indennità di occupazione, considerate anch'esse redditi diversi.

Nel caso in cui un immobile sia locato per una parte del periodo di imposta, l'Imu sostituisce l'Irpef e le addizionali dovute sul reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo d'imposta in cui l'immobile non è locato. Per la parte del periodo di imposta in cui l'immobile è locato, invece, il relativo reddito fondiario è soggetto a Irpef e alle addizionali calcolate con le regole ordinarie.

Il documento di prassi detta, inoltre, le regole da seguire in caso di locazione di una parte dell'abitazione principale, in linea con le indicazioni già contenute nella circolare del Dipartimento delle Finanze n.3/12.

Immobili inagibili - Quanto agli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni previste dalla legge (art.13, co.3, lett. B), D.L. n.201/11), la circolare spiega che, in virtù del principio di sostituzione, è dovuta solo l'Imu. Infatti, anche se in caso di inagibilità l'Imu è dovuta in misura ridotta (per via dell'abbattimento al 50% della base imponibile), l'immobile non può comunque essere considerato esente dall'Imposta municipale e vale, quindi, l'effetto di sostituzione dell'Irpef.



Modello F23 Per consentire agli agenti della riscossione una corretta e puntuale rendicontazione all'IVASS (subentrato all'ISVAP nelle funzioni, competenze, poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi) delle somme riscosse a titolo di sanzioni, versate mediante modello F23 con il codice tributo 741T, è stato istituito il codice ente "NAE", denominato "IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni", da indicare nel campo 6 "codice ufficio o ente" del suddetto modello di pagamento. Inoltre, per il recupero delle spese di notifica e di procedimento, è stato istituito il codice tributo "NAET", denominato "IVASS - Recupero delle spese di notifica e di procedimento", da indicare nel campo 11 "codice tributo" del modello F23. Nella stessa sezione del modello F23, nel campo 9 "causale" è da indicare la causale "PA", invece, nel campo 10 "estremi dell'atto o del documento" devono essere indicati gli estremi dell'atto con il quale si richiede il pagamento.	<i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.16 dell'11/03/13</i>
Qualificazione per commercio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti Un soggetto assunto in una ditta artigiana del settore alimentare in qualità di impiegato (C.C.N.L. per alimentaristi artigiani) può considerarsi in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art.71, comma 6, lettera b), d.lgs. n.59/10, solo nel caso in cui abbia svolto un'attività effettivamente di produzione e manipolazione di alimenti e sia stato inquadrato almeno a partire dal 4° livello professionale.	<i>Ministero dello Sviluppo economico, risoluzione n.42201 del 12/03/13</i>
I dati sull'andamento del mercato immobiliare del 2012 L'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ha diffuso i dati sull'andamento dei volumi delle unità immobiliari compravendute in Italia nel corso del 4° trimestre 2012 oltre alla sintesi dell'intero anno. Sono disponibili sul sito la nota trimestrale e le quotazioni immobiliari riferite al 2° semestre 2012 per tutti i Comuni italiani.	<i>Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 14/03/13</i>
Novità dal sito dell'Agenzia delle Entrate <ul style="list-style-type: none">• apportate modificazioni al modello 730/2013, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2013 e alle relative istruzioni;• disponibile la nuova edizione della "Guida alle agevolazioni fiscali per disabili" (marzo 2013);• adottati i provvedimenti per il riconoscimento dell'idoneità di apparecchiature per attività spettacolistiche e di intrattenimento;• disponibile l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori regionali sugli studi di settore;• disponibile l'aggiornamento (versione 2.2.7) per la procedura di controllo Comunicazioni anagrafe tributaria;• disponibile l'aggiornamento per l'adeguamento ai nuovi sistemi operativi e <i>java machine</i> del <i>software</i> di trasmissione dei contratti d'appalto da parte delle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici;• disponibile l'aggiornamento della procedura di controllo (versione 2.9.4) per F24;• aggiornamento dei codici tributo relativi agli enti diversi dagli uffici finanziari per F23.	<i>Agenzia delle entrate, pubblicate sul sito dall'1/03 al 15/03/13</i>
L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli I produttori agricoli possono, senza comunicazione di inizio attività, vendere i prodotti su superficie all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità.	<i>Ministero dello Sviluppo economico, risoluzione n.35929 dell'1/03/13 e n.41056 dell'8/03/13</i>



Disciplina dell'attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli - l'art. 4 d.lgs. n.228/01 al co.1 dispone che "gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese (...) possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende..."

Vendita di prodotti non provenienti dal fondo - i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, quelli trasformati presso altre aziende agricole, nonché quelli che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione. In tal caso non si applica, comunque, ad essi la disciplina relativa al settore del commercio di cui al d.lgs. n.114/98, qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda nell'anno solare precedente non sia superiore a:

- 160.000 euro per gli imprenditori individuali;
- 4.000.000 di euro per le società.

Il superamento di tali limiti comporta, invece, il passaggio dell'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale con applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n.114/98.

Consumo sul posto - soltanto in caso di superamento dei suddetti limiti, il produttore agricolo, ormai di fatto esercente al dettaglio, può essere legittimato ad effettuare il consumo sul posto presso il punto vendita aziendale.

Comunicazione al comune del luogo dove ha sede l'impresa - è necessaria in caso di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, ovvero di vendita al dettaglio in appositi locali. Non è, invece, prevista in caso di vendita al dettaglio su superficie all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve essere inviata al comune sede del posteggio e deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.

Iscrizione alla camera di commercio - è obbligatoria per coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione. L'iscrizione non è necessaria qualora la vendita avvenga all'interno del fondo dell'azienda di produzione o nelle zone limitrofe.

Le auto del professionista e l'Iva

Diversamente dalla deduzione prevista ai fini delle imposte dirette dall'art.164 Tuir, limitata ad un solo veicolo, la detrazione dell'Iva sull'acquisto o sull'importazione di veicoli da parte del professionista può riguardare anche più auto. È stato ritenuto che la lett. c) dell'art.19-bis 1 del D.P.R. n.633/72, che prevede una detrazione in misura pari al 40% per l'acquisto e importazione dei veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, non sia circoscritta ad un solo veicolo per ogni professionista; unico limite alla detrazione è, invece, costituito dal requisito dell'inerenza, ossia dell'effettivo impiego dell'auto nell'ambito dell'attività esercitata.

*Agenzia delle
Entrate, Direzione
delle entrate
della Toscana,
fonte organi di
stampa*



DOTTRINA

Massime di diritto societario**Forniti chiarimenti sulla disciplina delle società di capitali**

*Commissione
società Consiglio
notarile di Milano,
Massime da n.125
a n.132 del
5/03/13*

Aumento di capitale e compensazione di crediti nella S.p.A. o S.r.l. - l'obbligo di conferimento di denaro in esecuzione di un aumento di capitale può essere estinto mediante compensazione di un credito vantato dal sottoscrittore verso la società, anche in mancanza di espressa disposizione della deliberazione di aumento. Tale compensazione:

- non richiede il consenso della società se ha a oggetto debiti certi, liquidi ed esigibili;
- richiede il consenso della società in caso di un credito certo e liquido, ma non esigibile.

Ripartizione non proporzionale del corrispettivo di vendita o di riscatto di partecipazioni sociali – sono legittime le clausole statutarie che prevedono, per il caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la ripartizione non proporzionale del corrispettivo previsto. L'individuazione dei soci soggetti alla previsione statutaria può avvenire:

- nelle S.p.A., per il tramite di categorie speciali di azioni;
- nelle S.r.l. per il tramite di diritti particolari ai sensi dell'art.2468, co.3 c.c.,

o comunque in entrambi i casi mediante la predeterminazione in statuto di altri criteri oggettivi.

Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella S.r.l. semplificata (S.r.l.s.) - l'atto costitutivo di una S.r.l. semplificata può contenere, oltre a quanto previsto nel modello standard, adottato con D.M. Giustizia n.138/12:

- le dichiarazioni, le menzioni e le attestazioni di carattere formale, con particolare riguardo a quelle richieste dalla legge notarile in ordine all'intervento delle parti, alla loro capacità e ad altri aspetti della formazione dell'atto pubblico;
- le dichiarazioni al notaio per la redazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese (es., indicazione dell'indirizzo della sede sociale, indicazione della data di scadenza degli esercizi sociali);
- le clausole riprodotte di norme di legge, quand'anche redatte in documento separato.

Il notariato ritiene possibile inserire, inoltre, le eventuali clausole concernenti la durata della società, la scelta del modello di amministrazione e la previsione della possibilità di decisioni non assembleari.

Requisiti soggettivi e partecipazioni in S.r.l.s. - il superamento dei 35 anni da parte di uno o anche tutti i soci di tale modello societario non comporta alcuna conseguenza né in capo al socio, che mantiene i propri diritti e non può essere solo per ciò escluso, salva apposita clausola in tal senso, né in capo alla società, che resta una S.r.l.s..

Requisiti soggettivi e partecipazioni in S.r.l. a capitale ridotto (S.r.l.c.r.)- i soci fondatori di una S.r.l.c.r. devono necessariamente essere persone fisiche, aventi un'età sia superiore che inferiore ai 35 anni.

I notai di Milano ritengono che il divieto di "cessione delle quote a soci non aventi i requisiti" – previsto dall'art. 2463, comma 4 c.c., per le S.r.l.s trovi applicazione analogica, anche nella S.r.l.c.r.. Pertanto, sono vietati:

- tutti gli atti tra vivi e le operazioni societarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.) che comportino, a qualsiasi titolo, il trasferimento delle partecipazioni sociali di una S.r.l.c.r. a favore di un soggetto diverso da una persona fisica;
- i medesimi atti qualora abbiano ad oggetto, oltre che il trasferimento della piena proprietà della partecipazione, anche il trasferimento o la costituzione di diritti parziali di godimento o il trasferimento della nuda proprietà da essi gravata.



Obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e divieto di conferimenti diversi dal denaro, nella S.r.l.s. e nella S.r.l.c.r. - l'obbligo di versamento dei conferimenti in denaro e il divieto di conferimenti diversi dal denaro:

- si applicano in tutti i casi di costituzione sia di S.r.l. semplificate che di S.r.l. a capitale ridotto;
- non si applicano ai conferimenti da eseguire in sede di aumento di capitale di S.r.l.s. o S.r.l.c.r..

Disciplina del capitale sociale in caso di perdite, nella S.r.l.s. e nella S.r.l.c.r. - la disciplina degli artt.2482-bis e 2482-ter c.c. si applica anche alle S.r.l.s. e alle S.r.l.c.r., con riferimento al diverso limite legale minimo del capitale sociale, pari a 1 euro, anziché 10.000 euro.

Modificazioni statutarie e "trasformazione" di S.r.l.s. e S.r.l.c.r. – possono essere deliberate, mantenendo la "forma" giuridica originaria, tutte le modificazioni dell'atto costitutivo compatibili con l'insieme delle regole e dei limiti che caratterizzano l'uno o l'altro sotto-tipo. Siffatte modificazioni sono assoggettate alla medesima disciplina delle modificazioni dell'atto costitutivo delle S.r.l. "ordinarie".

Sono consentite modifiche statutarie che comportino il passaggio da S.r.l.s. a S.r.l.c.r. e viceversa, o il passaggio da uno di tali sotto-tipi alla forma giuridica della S.r.l. "ordinaria" ovvero ancora il passaggio inverso, da S.r.l. "ordinaria" a uno di tali sotto-tipi. A tal fine, è necessario che:

1. l'atto costitutivo (o lo statuto, ove sussistente) risultante da siffatte modificazioni sia conforme alla disciplina del modello di destinazione;
2. siano rispettati i requisiti soggettivi dei soci, richiesti dalla legge in sede di costituzione del modello di destinazione.

Il passaggio da S.r.l.s. o da S.r.l.c.r. a S.r.l. ordinaria richiede il contestuale aumento del capitale sociale a un ammontare di almeno 10.000 euro senza che, a tal fine, risulti necessario accertare il valore del patrimonio sociale mediante una relazione di stima.

Nel caso di passaggio da S.r.l. "ordinaria" a uno dei due sotto-tipi, il capitale sociale deve essere ridotto a un importo inferiore a 10.000 euro. Pertanto, il passaggio al sotto-tipo prescelto può essere deliberato con efficacia:

1. immediata (salva l'iscrizione nel registro delle imprese) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, anche ai sensi dell'art. 2482-ter c.c.;
2. subordinata al decorso del termine di 90 giorni di cui all'art.2482, co.2, c.c., qualora alla riduzione del capitale sociale risulti applicabile la disciplina dettata dal citato art.2482 c.c.

Una comparazione tra *leasing* e finanziamento

Analizzato il *trade-off* tra la soluzione del leasing e quella del finanziamento considerando i relativi aspetti fiscali.

Il Modello di Valutazione comparativa del leasing sviluppato calcola i flussi di cassa fiscalmente deducibili di un contratto di locazione finanziaria rispetto a quelli generati dall'acquisto diretto del bene. Il modello consente di analizzare i flussi effettivi del contratto di leasing al netto delle dinamiche fiscali implicite, ottenendo il Tasso al Netto delle Imposte ed il Valore Attuale Netto Imposte dell'investimento.

Il Modello di Valutazione comparativa del trattamento fiscale del Finanziamento Bancario calcola i flussi di cassa fiscalmente deducibili di un prestito. Tale modello consente di analizzare i flussi effettivi del contratto di finanziamento al netto dei vantaggi fiscali impliciti, ottenendo il Tasso al Netto delle Imposte ed il Valore Attuale Netto Imposte dell'investimento

[Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, documento pubblicato sul sito il 12/03/13](#)

Richiesta di proroga per la comunicazione dei dati sui beni in godimento ai soci

Gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, Firenze, Milano, Roma e Torino hanno richiesto al direttore dell'Agenzia delle Entrate, una proroga del termine per l'invio della comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, attualmente fissata al 31 marzo 2013.

[Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, comunicato stampa dell'11/03/13](#)